

CAPITOLATO SPECIALE
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/EVENTI NATURALI/
EVENTI SOCIOPOLITICI/FURTO – RAPINA/KASKO/DANNI
ACCIDENTALI / CRISTALLI / ALTRI RISCHI
VEICOLI DELL'ENTE**

CIG: 92713185A5

La presente polizza è stipulata tra

CITTA' DI CAORLE
VIA ROMA, 26
30021 – CAORLE (VE)
C.F./P.I. 00321280273

e

COMPAGNIA
Agenzia di
INDIRIZZO
C.F./P.I.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2022
Alle ore 24.00 del:	31/12/2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Frazionamento	Annuale
Alle ore 24.00 di ogni	31/12

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art.1	Definizioni
Art.2	Veicoli assicurati
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.6	Regolazione del premio
Art.7	Recesso a seguito di sinistro
Art.8	Modifiche dell'assicurazione
Art.9	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.10	Oneri fiscali
Art.11	Foro competente
Art.12	Interpretazione del contratto
Art.13	Ispezione delle cose assicurate
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola Broker
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Trattamento dei dati
Art.19	Estensione territoriale
SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4	ESCLUSIONI
Art.1	Eventi esclusi
Art.2	Enti esclusi
SEZIONE 5	GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro
Art.3	Esagerazione dolosa del danno
Art.4	Procedura per la valutazione del danno – nomina dei periti
Art.5	Determinazione dell'ammontare del danno
Art.6	Limite massimo dell'indennizzo
Art.7	Pagamento dell'indennizzo
Art.8	Recuperi
Art.9	Rinuncia all'azione di surroga
SEZIONE 6	SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE
Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Limiti di indennizzo, franchigie
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
--

Art.1 – Definizioni

Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	La SEVERAL SRL quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> - Furto, Rapina, Estorsione non sia più stato ritrovato; ovvero - ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Franchigia:	La parte in importo fisso di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Veicolo:	veicoli a qualunque titolo detenuti dall'Ente Contraente/Assicurato. Si intendono assicurati gli optional e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.

Art.2 – Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli a qualunque titolo detenuti dall'Ente Contraente/Assicurato. Si intendono assicurati gli optional e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia, alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le regolazioni e/o le variazioni che comportino il pagamento di un premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, ritenute corrette.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.6 – Regolazione del premio

L'assicurazione fa riferimento ad un elenco di veicoli per i quali deve valere la garanzia. Eventuali variazioni, inclusioni/esclusioni dovranno essere comunicate alla Società ed avranno effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del

premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Il premio anticipato è considerato premio minimo comunque acquisito alla Società. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati di regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) numero sinistri denunciati;

- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 12% del premio imponibile.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.19 – Estensione territoriale

Le garanzie valgono per il territorio dell'Unione Europea e degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di spostamenti per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o adempimenti di servizio e/o mandato, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o estorsione del mezzo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione/navigazione dello stesso successivamente al furto, alla rapina o all'estorsione;
- c) ribaltamento, affondamento, incaglio, sommersione limitata ai casi di incaglio, uscita di strada, collisione con altri veicoli/natanti/imbarcazioni, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione/navigazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale, la superficie acqueea o trasportare il mezzo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o di perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, azione del vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, caduta di neve o di ghiaccio, terremoti.
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
- h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Tale garanzia viene fornita senza applicazione di scoperto e/o franchigia.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d) Perdita chiavi

La Società Assicuratrice rimborsa le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o

sbloccaggio dell'impianto antifurto a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di bloccaggio dell'impianto antifurto, previa denuncia presentata alle Autorità competenti. La garanzia è valevole esclusivamente per i veicoli riportati alla Sezione 1, Art. 2 lettera C, e rientranti nella categoria di autoveicoli od autocarri con massa a pieno carico non superiore ai 35 q.li.

e) Ricorso terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del mezzo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge in materia.

f) Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi

La polizza comprende i danni a impianti, dispositivi vari, optional ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, insurrezione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
6. avarie ai motori dei natanti/imbarcazioni e loro accessori, all'elica, all'asse portaelica ed ai timoni.

Art.2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni subiti dalle cose trasportate.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le cause dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché precisare l'Autorità inquirente intervenuta e le generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo o di eventi sociopolitici (fattispecie di cui alla Sez. 3, art. 1, lett. c), il Contraente/Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

Nell'evenienza di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.

Art.2 – Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.3 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non ha sottoscritto il verbale di perizia. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.5 – Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro è effettuata con riferimento alle quotazioni desunte da EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

L'indennizzo è calcolato:

- a) in caso di danno parziale sulla base del costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; da tale ammontare viene detratta la franchigia;
non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi.
- b) in caso di danno totale viene corrisposto il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto e la franchigia contrattuale; se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi

dalla prima immatricolazione non viene applicato il degrado d'uso.

Non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore risultasse superiore in quanto la polizza è prestata nella formula a primo rischio assoluto nella misura massima di € 20.000,00 per sinistro e per ogni veicolo assicurato.

Art.6– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione a condizione che non sia stata fatta opposizione e salvo l'applicazione delle norme di cui all'art. 2742 C. C. qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi. Limitatamente alle garanzie furto, rapina, estorsione ed eventi sociopolitici, danno kasko, la Società indennizza il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto:

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato od estorto rilasciato dalla stessa Autorità;
- nel caso di perdita totale, dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti e rilascio di una procura a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo in caso di danno parziale.

Art.8 – Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto/rapina il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato/rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza), sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 9 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 6- SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE**Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio**

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo	€	20.000,00
Numero veicoli assicurati (esclusi natanti e rimorchi)	n.	54
Premio lordo €/per veicolo	€	
Premio annuo lordo	€	

ELENCO VEICOLI

N.	DENOMINAZIONE DEL VEICOLO	TARGA	GARANZIE		
			A	B	C
	AUTOVETTURE				
1	FIAT PUNTO 188	BW940MA	*	*	*
2	FIAT PUNTO	EF552GD	*	*	*
3	FIAT PANDA	EF549GD	*	*	*
4	FIAT PANDA	EF553GD	*	*	*
5	FIAT PANDA	EF550GD	*	*	*
6	FIAT PANDA	EF551GD	*	*	*
7	FORD TRANSIT85/300 con sollevatore	CY997BT	*	*	*
8	FIAT PANDA	EF548GD	*	*	*
9	RENAULT KANGOO Trasporto Specifico persone	CY786VV	*	*	*
	AUTOVEICOLI USO POLIZIA				
10	FIAT SCUDO	YA355AB	*	*	*
11	DAIHATSU TERIOS CX	YA798AC	*	*	*
12	MAZDA 6	YA501AL	*	*	*
13	FIAT PANDA	YA392AN	*	*	*
14	FIAT PANDA	FJ667BN	*	*	*
15	FIAT TIPO	YA806AL	*	*	*
16	FIAT TIPO (da dicembre 2019)	YA848AL	*	*	*
17	SUZUKI S CROSS (da novembre 2020)	YA897AL	*	*	*
18	DACIA DUSTER	YA703AL	*	*	*
	AUTOCARRI				
19	FORD TRANSIT CON CASSONE RIBALABILE	CZ930LN	*	*	*
20	FIAT PANDA VAN	EZ623VB	*	*	*
21	FIAT IVECO 110 E18/115	BV112BC	*	*	*
22	AUTOCARRO PIAGGIO	BV753BB	*	*	*
23	AUTOCARRO PIAGGIO	BV755BB	*	*	*
24	FIAT IVECO 49 Gruppo Elettrogeno	AE160RZ	*	*	*
25	NISSAN MOTOR IBERICA cassone cabina allungata	DW652MS	*	*	*
26	Autocarro FIAT IVECO 35C13	BK221TZ	*	*	*
27	FIAT STRADA	DE559HB	*	*	*

CITTÀ ' DI CAORLE (VE)

Polizza incendio/eventi naturali/eventi sociopolitici/furto-rapina/kasko/danni accidentali/cristalli/
altri rischi - veicoli dell'Ente - Pag. 14 a 16

28	FIAT STRADA	DE568HB	*	*	*
29	IVECO CASSONE CON GRU	BD483FZ	*	*	*
30	FORD TRANSIT	CW597ZW	*	*	*
31	FIAT DUCATO	BF928KP	*	*	*
32	DACIA DOKKER	FG764ZG	*	*	*
33	FORD TRANSIT - BIBLIOMOBIL	GB872MG			
	AUTOVEICOLI USO PROMISCUO				
34	LAND ROVER Protezione Civile	ZA308LG	*	*	*
35	LAND ROVER Protezione Civile	ZA309LG	*	*	*
	AUTOVEICOLI SPECIALI				
36	Autoscala NISSAN	CT024SX	*	*	*
	MACCH. AGR. SEMOVENTI				
37	TRATTRICE AGRICOLA NEW HOLLAND	AS102A	*	*	*
	MACCH. OPERATRICI SEMOVENTI				
38	MACCHINA SEMOVENTE "VENIERI" escavatore	VEAF419	*	*	*
39	CARRELLO SEMOVENTE "DUMPER" motocarricola	VEAF421	*	*	*
	MOTOCARRI				
40	PIAGGIO APE CAR	VE106295	*	*	*
41	PIAGGIO APE CAR	VE125490			
	MOTOCICLI - CICLOMOTORI				
42	MOTO HONDA 150 cc.	BB74875	*	*	*
	MOTOVEICOLI - CICLOMOTORI USO POLIZIA				
43	APRILIA Sport City 125	YA02709	*	*	*
44	APRILIA Sport City 125	YA02708	*	*	*
45	CICLOMOTORE PIAGGIO	Y2248Y	*	*	*
46	CICLOMOTORE PIAGGIO	Y2248X	*	*	*
47	PIAGGIO SPA MOTOCICLO	YA02710	*	*	*
48	PIAGGIO SPA MOTOCICLO	YA02711	*	*	*
49	MALAGUTI MADISON	YA02705	*	*	*
50	MALAGUTI MADISON	YA02712	*	*	*
	QUADRICICLI USO POLIZIA				
51	QUADRICICLO POLARIS ATV	YA02707	*	*	*
52	QUADRICICLO POLARIS ATV	YA02706	*	*	*
	AUTOVETTURE USO PROTEZIONE CIVILE				
53	DACIA DUSTER	EK686CA	*	*	*

	AUTOVEICOLI TRASPORTO SPECIFICO PERSONE				
54	FORD TRANSIT Trasporto Specifico persone	CD133KF	*	*	*

- A: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta aeromobili, corpi volanti, loro parti e cose dagli stessi trasportate, meteoriti e relative scorie; cristalli; furto, rapina, estorsione;
- B: tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; trombe d'aria, tempeste, uragani, azione del vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, valanghe e slavine, caduta di neve o di ghiaccio, terremoto, eruzione vulcanica;
- C: Kasko (ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere); traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo anticipato	€	

Art.2 – Limiti di indennizzo, franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Franchigia Euro
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), d), e), g)	Somma assicurata	100,00
Sezione 3, Art, 1, Lettera b)	Somma assicurata	Opzione base: scoperto 10% min. 250,00 Variante 1): 150,00 Variante 2): 100,00
Sezione 3, Art, 1, Lettera c)	Somma assicurata	Opzione base: scoperto 10% min. 250,00 Variante 1): 150,00 Variante 2): 100,00
Sezione 3, Art, 1, Lettera f)	Somma assicurata	Opzione base: scoperto 10% min. 250,00 Variante 1): 150,00 Variante 2): 100,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	2.000,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	400,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Perdita chiavi	300,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Ricorso Terzi	Opzione base: 150.000,00 Variante 1): 300.000,00 Variante 2): 800.000,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Impianti vari	500,00=	====

CITTÀ ' DI CAORLE (VE)

Polizza incendio/eventi naturali/eventi sociopolitici/furto-rapina/kasko/danni accidentali/cristalli/
altri rischi - veicoli dell'Ente - Pag. **16** a **16**

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Letto, accettato e sottoscritto in _____ DATA __/__/____

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....